

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 14218 Anno 2020**

**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: ZUNICA FABIO**

**Data Udiienza: 15/11/2019**

**SENTENZA**

✓      ✓

sul ricorso proposto dal  
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a  
carico di Palmeri Antonino,  
e sul ricorso proposto da  
Palmeri Antonino, nato a Calatafimi Segesta il 25-01-1950,  
avverso la sentenza del 31-01-2019 della Corte di appello di Firenze;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.  
Stefano Tocci, che concludeva per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;  
udito per il ricorrente l'avvocato Eugenio Zaffina, che si riportava ai motivi del  
proprio ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, concludendo inoltre per  
l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2016, il Tribunale di Firenze condannava Antonino Palmeri alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, tra loro unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 10 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica; in particolare, secondo l'impostazione accusatoria recepita dal giudice monocratico, Palmeri, quale titolare dell'impresa individuale "Le Palme Lavori s.r.l.", al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, distruggeva o occultava le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, in particolare tutte le fatture di vendita dal 2006 al 2011, fatto commesso in Barberino del Mugello fino al 1° agosto 2012 (capo A). Inoltre Palmeri, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché al pagamento di interessi e sanzioni relative a dette imposte, per un ammontare pari, al 3 agosto 2012, a euro 708.331,89 quanto ai soli ruoli resi esecutivi, compiva atti fraudolenti idonei a rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva nei propri confronti, consistiti nell'intestazione simulata alla moglie e al figlio di due beni immobili indicati nell'imputazione, che acquistava con i proventi della sua attività di impresa (capo B).

Con sentenza del 31 gennaio 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), perché estinto per prescrizione, ritenendo cessata la consumazione del reato alla data del 5 ottobre 2010, e per l'effetto rideterminava la pena in anni 1 di reclusione, revocando altresì la confisca per equivalente disposta in relazione al reato dichiarato estinto e confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, sia, tramite il suo difensore di fiducia, Antonino Palmeri.

2.1. Il Sostituto Procuratore generale ha sollevato un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 12 *bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, evidenziando che tale norma, nel prevedere la confisca obbligatoria per equivalente anche in caso di condanna per uno dei delitti tributari previsti dal medesimo decreto, deve essere applicata anche nei casi di declaratoria di intervenuta prescrizione, a condizione che questa sia preceduta da un giudizio di merito di pieno accertamento della responsabilità penale, come avvenuto nel caso di specie, avendo anche la Corte di appello, al pari del Tribunale, ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, pur dichiarandolo prescritto, per cui la revoca della confisca non poteva ritenersi legittima.

2.2. Palmeri ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, osservando che dalle testimonianze rese dal mar. Antonio Ricci e dal commercialista Santo Bracco, depositario della documentazione fiscale della società "Le Palme", era emerso che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, le scritture contabili dell'impresa non sono state né occultate né distrutte dall'imputato, ma sono state oggetto di sequestro della Guardia di Finanza di Prato che ancora le detiene, essendo stato apposto il vincolo reale sulla documentazione contabile presente nello studio del commercialista Bracco, in concomitanza con l'esecuzione nei confronti di quest'ultimo, nel giugno 2004, di una ordinanza di custodia cautelare.

Oggetto di censura è inoltre anche la qualificazione giuridica della condotta, evidenziando la difesa che, fermo restando che l'omessa tenuta dei libri iva non era ascrivibile a Palmeri, il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato comunque ritenuto integrato dai giudici di merito dal mero comportamento dall'imputato di non aver tenuto i libri iva e di non aver presentato le dichiarazioni fiscali, non invece da condotte propriamente attive, miranti a celare o distruggere i documenti contabili, come richiesto dalla norma incriminatrice,.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'erronea applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stato ravvisato il superamento delle soglie previste dalla norma incriminatrice, evidenziandosi che la Corte di appello, in luogo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, avrebbe dovuto emettere una sentenza di assoluzione nel merito, posto che il reato è stato considerato sussistente sulla base di un conteggio unitario di tutte le debenze dell'imputato all'Agenzia delle Entrate e non, come invece sarebbe stato doveroso, sulla base di un analitico conteggio delle imposte evase annualmente. In tal senso, vi sarebbe stato un travisamento della deposizione del mar. Antonio Ricci, avendo questi riferito che le imposte evase dal 2006 al 2001 risultavano complessivamente inferiori alla cifra contestata nel capo di imputazione e, nei soli due anni 2006 e 2010, ammontavano a importi superiori a 50.000 euro. Erroneamente il giudice di secondo grado aveva dunque ritenuto configurabile il reato di cui al capo B, atteso che l'importo evaso doveva essere valutato per singole annualità e non globalmente, tramite la sommatoria di più annualità.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato, mentre quello di Palmeri è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Iniziando la disamina dal ricorso del Procuratore generale, deve rilevarsi che la decisione della Corte territoriale di revocare la confisca per equivalente rispetto al reato di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000 (capo B) per cui è intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, risulta legittima, avendo i giudici di appello correttamente applicato il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264435 (espressamente richiamata nella pronuncia impugnata), secondo cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

È stato infatti premesso dalle Sezioni Unite che la confisca del prezzo del reato non può essere qualificata come sanzione penale, non presentando connotazioni di tipo punitivo, dal momento che il patrimonio dell'imputato non viene intaccato in misura eccedente il *pretium sceleris*, direttamente desunto dal fatto illecito, e rispetto al quale l'interessato non avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione, essendo frutto di un negozio contrario a norme imperative; viceversa la confisca per equivalente viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile e pertanto è contraddistinta dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, esulando dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza, nel senso che l'oggetto della confisca per equivalente finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale in sé non presenta alcun elemento di collegamento con il reato commesso dall'agente. In definitiva, mentre al provvedimento di ablazione del prezzo del reato fa difetto una finalità tipicamente repressiva, posto che l'acquisizione all'Erario finisce per riguardare una *res* che l'ordinamento ritiene non possa essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto non è mai legalmente entrata a far parte del patrimonio del reo, al contrario la confisca per equivalente presenta una natura prettamente sanzionatoria, il che impone di escludere, proprio alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria richiamata dal ricorrente, che possa essere disposta l'ablazione definitiva del bene ove il reato sia dichiarato estinto per prescrizione. Da tale impostazione ermeneutica il Collegio non ha motivo di discostarsi, per cui il ricorso del Procuratore generale deve essere disatteso in quanto infondato.

2. Passando al ricorso di Palmeri, occorre evidenziare, iniziando dal primo motivo, che il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000 non presta il fianco alle censure difensive.

Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un *corpus* motivazionale unitario, hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, richiamando in particolare gli accertamenti compiuti nel 2012 dal personale della Guardia di Finanza di Borgo San Lorenzo, da cui è emerso che l'impresa individuale "Le Palme lavori a r.l. di Palmeri Antonio", iscritta nel registro delle imprese dal 2000 con oggetto "attività non specializzate di lavori edili", non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale almeno dall'anno di imposta 2006, continuando a svolgere la sua attività tra il 2006 e il 2011, senza tuttavia mai presentare alcuna dichiarazione fiscale, maturando inoltre pendenze verso l'Erario, per un ammontare pari, al 3 agosto 2012, a 708.331,89 euro.

Nel corso della verifica fiscale, inoltre, non venivano trovate le scritture contabili. Al riguardo, il teste Santo Bracco ha riferito di aver tenuto la contabilità della ditta di Palmeri dal 2000 al 2004, anno in cui fu sottoposto a misura cautelare personale, con contestuale sequestro del suo studio professionale.

Orbene, tale spiegazione non è stata ritenuta dirimente dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente affermato che le vicende giudiziarie del tenentario delle scritture contabili risalgono al 2004, ovvero a due anni prima l'epoca in cui ha avuto inizio la condotta illecita, per cui, pur a voler ritenere che i documenti contabili dell'impresa fossero nell'esclusiva disponibilità del ragioniere Bracco, alcuna spiegazione è stata fornita circa la sorte delle scritture contabili dell'impresa per gli anni successivi, cioè per quelli compresi dal 2006 al 2011.

Del resto, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno valorizzato la circostanza che, con riferimento a quegli anni, sono state rinvenute presso i clienti della ditta di Palmeri delle fatture attestanti lo svolgimento dell'attività di impresa, per cui, in maniera non illogica, il mancato rinvenimento della documentazione contabile è stato ricollegato non a un comportamento colposo, ma a una iniziativa dolosa, preordinata a sottrarre i libri contabili al fine di celare l'evasione fiscale, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862), secondo cui, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.

Di qui l'infondatezza manifesta della doglianza difensiva, con cui peraltro è stato dedotto un travisamento della prova che, al di là dei limiti di autosufficienza del ricorso, non appare affatto ravvisabile, posto che i giudici di merito hanno correttamente inteso il senso della testimonianza del rag. Bracco, che tuttavia è stata ritenuta non decisiva in base ad argomentazioni pertinenti e razionali.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.

E invero rilevarsi che, tramite controlli bancari e documentali, di cui è stato dato conto soprattutto nella sentenza di primo grado, è stato accertato che Palmeri ha utilizzato somme ricavate dall'attività di impresa per acquistare degli immobili che sono stati poi intestati al figlio Giuseppe e alla moglie Maria Eliardi.

Ora, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non è stata contestata, non potendosi sottacere che il presunto travisamento delle prove è stato dedotto in termini generici e assertivi, senza un serio confronto con la disamina delle fonti probatorie scrutinate dal Tribunale che, con motivazione richiamata dalla Corte di appello, ha ripercorso tutti i passaggi che hanno portato all'intestazione simulata alla moglie e al figlio delle due unità immobiliari descritte nel capo B della rubrica e ubicate, rispettivamente, a Brera e a Barberino del Mugello.

Parimenti immune da censure risulta la qualificazione giuridica delle condotte, rispetto alla quale deve solo osservarsi che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la soglia di punibilità di euro 50.000, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000, è chiaramente riferita all'ammontare complessivo delle imposte per sottrarsi al pagamento delle quali siano stati compiuti gli atti fraudolenti da parte del contribuente infedele, essendo evidente che la somma indicata nella norma incriminatrice vada intesa in senso unitario rispetto all'operazione negoziale illecita, risultando l'impianto della fattispecie sganciato da richiami a singole annualità di imposizione fiscale.

4. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate in entrambi i motivi, il ricorso proposto nell'interesse di Palmeri deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Dichiaro inammissibile il ricorso di Palmeri Antonino che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/11/2019